

Sentenza del 05/02/2024 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo Sezione/ Collegio 2

Testo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnabilità di tutti gli atti con cui l'amministrazione comunica una pretesa tributaria definita anche se non previsti espressamente dall' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sussiste

Massima:

Sussiste la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato l'invito bonario al pagamento, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Suprema corte di Cassazione 17 agosto 2021, n. 22971). Sono quindi impugnabili tutti gli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, "ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale edizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono al più dà luogo ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile" (Corte Suprema di Cassazione n. 22971 del 2021 ; anche Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513).

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Comune di Opi con determinazione del responsabile del servizio del 4 gennaio 2021 stabiliva di procedere alla riscossione dei propri crediti, in via stragiudiziale, avvalendosi dei servizi della A. s.r.l. L'A., dunque, provvedeva ad inviare il 5 febbraio 2021 alla società W. s.r.l. la richiesta di pagamento della somma di euro 31.154,98, evidenziando che "da un controllo contabile ci risulta che il pagamento delle sue posizioni tributarie: anno: 2012-n. provvedimento x-data provvedimento: x2016- data notifica 21/6/2016; anno 2013-n. provvedimento x-data provvedimento: x2016-data notifica: 18/11/2016-; anno 2014 n. provvedimento x-data provvedimento: x/2017-data notifica: 2/10/2017-; anno 2015 n. provvedimento x-data provvedimento: x2017-data notifica: 10/1/2018-; anno 2016-n. provvedimento x-data provvedimento x/2019-data notifica: 23/5/2019-; anno 2010-n. provvedimento x-data provvedimento: x2016-data notifica: 17/2/2016-Ici- prot. n. o x del x-accertamento x; anno 2011-n. provvedimento x-data provvedimento x-data notifica: 17/2/2016-Ici- Prot. n. x del x-accertamento x". 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la società deducendo: 1) "illegittimità dell'atto impugnato per assoluta carenza di motivazione (art. 7 legge 212 del 2000)"; 2) "illegittimità

dell'avviso di accertamento per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 7/8/1990 n. 241 - legge 27/7/2000 n. 212)", in quanto nella motivazione dell'atto impugnato erano richiamati gli atti, ma senza che fosse allegata anche la copia di tale documentazione;3) "illegittimità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto impositivo ed inesistenza dell'obbligazione tributaria", in quanto la società possedeva nel comune di OPI esclusivamente un terreno agricolo seminativo riportato al catasto terreni al foglio 2, particella 836; 4) "illegittimità dell'atto impugnato perché riferito a provvedimenti mai notificati al contribuente"; 5) "intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e decadenza del diritto alla riscossione", infatti trattandosi di tributi comunali, riferite agli anni 2012-2013-2014-2015-2016 ed Ici anni 2010-2011, la mancata notifica da parte del Comune dei relativi atti avrebbe determinato la prescrizione della pretesa nonché la decadenza del diritto alla riscossione. Del resto, in tema di tributi locali, il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ex art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 ; mentre nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, ex art. 1, comma 163, della legge n. 293 del 2006 ; 6) "illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento"; 7) violazione del regolamento comunale e segnatamente dell'art. 20 in materia di riscossione coattiva. 2.1. La società presentava "controdeduzioni e memorie aggiunte "contestando l'effettiva notifica degli avvisi di accertamento, esclusivamente per la ragione che il Comune "ha depositato un presunto avviso di accertamento che non è in alcun modo riconducibile al provvedimento cui si asserisce appartenere". 3. La Commissione tributaria provinciale dell'Aquila dichiarava inammissibile ricorso, in quanto l'atto impugnato non era parificato in alcun modo ad un atto amministrativo con contenute funzioni sostitutive di provvedimenti tipizzati dell'ente pubblico. Si trattava in realtà dell'affidamento a società privata di riscossione crediti la quale esercitava tale attività non in base alla legge ma, ad un mandato di natura privatistica dell'ente locale, con una richiesta di sollecito di pagamento e costituzione in mora. 4. Avverso tale sentenza propone appello la società. 5. Non ha resistito il Comune di Opi. 6. All'udienza del 6 dicembre 2023, la Corte di giustizia tributaria di 2° grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, provvedendo successivamente al deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante società deduce: 1) "illegittimità della sentenza per errata pronuncia sulle eccezioni proposte dal ricorrente" e, in particolare, "errata pronuncia sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso". In realtà, per la Corte di cassazione l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 imponeva di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portassero a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria; 2) "illegittimità della sentenza per mancata puntuale pronuncia sulle eccezioni di merito proposte dal ricorrente" e, in particolare "illegittimità dell'atto impugnato per assoluta carenza di motivazione (art. 7 legge 212 del 2000)"; 3) "illegittimità dell'atto per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso documenti amministrativi (legge 7/8/1990 n. 241 - legge 27/7/2000 n. 212)", non essendo stati allegati gli avvisi di accertamento sotesi alla richiesta stragiudiziale di pagamento; 4) "illegittimità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto impositivo ed inesistenza dell'obbligazione tributaria", in quanto la società era proprietaria solo di un terreno agricolo; 5) "illegittimità dell'atto impugnato perché riferito a provvedimenti mai notificati al contribuente"; 6) "intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e decadenza del diritto alla riscossione"; 7) "illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento"; 8) Violazione "art. 20 del Regolamento comunale", in materia di riscossione coattiva, che non sarebbe stato rispettato dal Comune.

1.1. Risulta fondato il primo motivo di appello, ma, essendo infondati tutti gli altri motivi relativi alla legittimità della pretesa tributaria, l'appello deve essere rigettato. 2. Anzitutto, si rileva che la richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata dalla A. cui il Comune aveva affidato in via diretta svolgimento dell'incarico di riscossione stragiudiziale dei tributi, costituisce un atto di riscossione, recante tra l'altro l'indicazione degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Opi, nel corso degli anni, con la richiesta di pagamento della somma di euro 31.154,98, di cui euro 27.045,99 per debito, euro 3245,51 per aggio, euro 122,50 per spese ed euro 740,98 per Iva. L'atto datato 5/2/2021 reca l'indicazione "gentile contribuente, si rivolge alla NS opera il Comune di OPI per il credito vantato nei VS confronti. Da un controllo contabile ci risulta che il pagamento delle sue posizioni tributarie: anno: 2012-n. provvedimento x-data provvedimento: x2016-data notifica 21/6/2016; anno 2013-n. provvedimento x-data provvedimento: x2016-data notifica: 18/11/2016-; anno 2014 n. provvedimento x-data provvedimento:

x2017-data notifica: 2/10/2017-; anno 2015 n. provvedimento x-data provvedimento: x2017-data notifica: x2018-; anno 2016-n. provvedimento x-data provvedimento x2019-data notifica: 23/5/2019; anno 2010-n. provvedimento x-data provvedimento: x2016-data notifica: 17/2/2016-Ici- prot. n. o x del x2016- accertamento x; anno 2011-n. provvedimento x-data provvedimento x2016-data notifica: 17/2/2016-Ici- Prot. n. x del 5 2016-accertamento x". Infine, si legge nell'atto "vi preghiamo pertanto di regolarizzare la vostra posizione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente...La invitiamo ad effettuare il pagamento alle seguenti coordinate bancarie...". 2.1. Per la Corte di cassazione è consentita la tutela "anticipata" e "facoltativa" degli atti non autoritativi (Cass., sez. 5, 6 novembre 2013, n.24916), nonostante le critiche severe di parte della dottrina che, invece, propugnava la tesi della tassatività degli atti impositivi ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , essendo il giudizio tributario essenzialmente di tipo impugnatorio, con il contribuente che resiste ad atti emessi dall'amministrazione finanziaria. Pertanto, superando la lettura restrittiva dell' art. 19 del d.lgs. n. 456 del 1992 , quale elencazione tassativa di provvedimenti impugnabili, prima la Corte costituzionale (sentenza n. 313 del 1985) e poi la Corte di cassazione (a partire da Cass., sezioni unite, 3 febbraio 1986, n. 661 ; poi Cass., 3 maggio 2019, n. 11664 , in tema di fattura TIA; Cass., 28 luglio 2015, n. 15957) hanno, nel tempo, considerato idonei ad integrare un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. , e dunque impugnabili in via autonoma, anche gli atti non autoritativi finalizzati a far conoscere al contribuente i presupposti fattuali e le ragioni di diritto alla base della pretesa fiscale; ciò in ossequio alla certezza dei rapporti tributari e al rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'effettività del diritto di difesa del cittadino, quali principi costituzionali. Sono stati così considerati impugnabili l'invito al pagamento (Corte di cassazione, 8 ottobre 2007, n. 21045 ; Cass., sez.un., 24 luglio 2007, n. 16293), l'avviso bonario di riscossione (Corte di cassazione, sez. 6-5, 19 febbraio 2016, n. 3315), le fatture per la riscossione della tariffa rifiuti (Corte di cassazione, sezione quinta, 9 agosto 2007, n. 17526 ; Cass., sez. 6-5, 18 luglio 2016, n. 14675) e la comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) prevista dall' art. 36-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Corte di cassazione, sezione 6-5, 28 novembre 2014, n. 25297 ; Corte di cassazione, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 7344). Trattandosi di impugnazione "facoltativa" di atti non autoritativi, questa Corte ha affermato che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Corte di cassazione, sezione 6-5, 2 novembre 2017, n. 26129; Corte di cassazione, sezione 6 -5, 18 luglio 2016, n. 14675 ; Corte di cassazione, sezione quinta, 11 febbraio 2015, n. 2616 ; Corte di cassazione, sezione quinta, 25 febbraio 2009, n. 4513), con l'avvertenza, anzi, che essendo l'impugnazione degli atti non lesivi facoltativa, il contribuente, dopo aver impugnato uno tra questi atti, deve impugnare anche il successivo atto a lui notificato, pena la cristallizzazione definitiva della pretesa tributaria. Particolare attenzione merita recente sentenza della corte di cassazione relativa ad un "invito al pagamento spontaneo ...a titolo di contributo unificato ". Ritenuto infatti la corte di cassazione che sussiste la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato l'invito bonario al pagamento, si veda della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., 17 agosto 2021, n. 22971). Si è precisato che sono qualificabili come avvisi di accertamento di liquidazione, impugnabile sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , tutti gli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, "ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale edizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono al più dà luogo ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile" (Cass. n. 22971 del 2021 ; anche Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513 , in ordine ad una "nota" con cui un consorzio di bonifica evidenziava che al contribuente che "la documentazione che troverà allegata costituisce esclusivamente un avviso di pagamento e cioè un invito a pagare, così da evitare l'emissione della cartella esattoriale ed il conseguente aggravio delle spese di riscossione"; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2616 , con riferimento ad un atto recante intimazione di

pagamento). 3. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce "la illegittimità della sentenza per mancata puntuale pronuncia sulle eccezioni di merito proposte dal ricorrente" e in particolare sulla "illegittimità dell'atto impugnato per assoluta carenza di motivazione (art. 7 legge 212 del 2000)". L'atto impugnato si sarebbe limitato ad indicare come motivazione "da un controllo contabile ci risulta che il pagamento delle sue posizioni tributarie", in violazione dunque del diritto di difesa del contribuente. 3.1. Il motivo è infondato. Invero, nell'invito stragiudiziale al pagamento predisposto dalla A. srl per conto del Comune di OPI si indicano con precisione tutti gli atti di accertamento posti in essere dal Comune nei confronti della contribuente, con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Va peraltro evidenziato che ai sensi dell' art. 50, comma 2°, d.P.R. n. 602 del 1973 "se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduto dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni". Nella specie, il Comune, in realtà, in luogo dell'avviso di pagamento di cui all' art. 50, 2° comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 , ha utilizzato una modalità stragiudiziale, come la determinazione del responsabile del servizio del 4 gennaio 2021, attraverso il ricorso al MEPA, ossia il mercato elettronico della pubblica amministrazione (" ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere tramite ODA [ordine diretto da acquisto] ad affidare il servizio di recupero crediti stragiudiziale in favore della ditta A. srl... Per l'importo complessivo pari ad euro 74.999,00 oltre Iva"). Pertanto, può trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità per cui l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell' art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 , ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689). 4. Con il 3° motivo di impugnazione l'appellante si duole della "illegittimità dell'atto per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 7/8/1990 n. 241 - legge 27/7/2000 n. 212)". Per l'appellante non sarebbero stati prodotti i documenti indicati nell'avviso stragiudiziale di pagamento. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Si tratta, infatti, di atti di accertamento tutti singolarmente notificati alla società contribuente che, quindi, ne aveva piena conoscenza. Invero, per la corte di cassazione il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati; pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e allegghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass., sez. 6-5, 18 aprile 2017, n. 9778). Inoltre, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass., 25 luglio 2012, n. 13110). Si è anche chiarito che in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., 4 luglio 2014, n. 15327). Nella specie, tutti gli atti di accertamento risultano correttamente notificati alla contribuente, che ha ricevuto, peraltro, anche la notifica delle relative cartelle di pagamento, come da documentazione in atti, in alcun modo contestata dalla contribuente (cfr. "prospetto del contribuente per cartella" prodotto in prime cure). 5. Con il 4° motivo di impugnazione l'appellante lamenta la "illegittimità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto impositivo ed inesistenza dell'obbligazione tributaria". La società evidenzia di essere proprietaria nel comune di OPI esclusivamente di un terreno agricolo seminativo riportato al catasto terreni al foglio 2 particella 836. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. Tale doglianza doveva essere fatta valere avverso gli avvisi di accertamento che, invece, pur essendo stati correttamente notificati, non sono stati mai impugnati dalla società contribuente. Vale, dunque, quanto

affermato dalla Corte di cassazione per cui la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all' art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass., sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641). Ancora più chiaramente si è ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell' art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass., sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937).

6. Con il 5° motivo di impugnazione l'appellante deduce la "illegittimità dell'atto impugnato perché riferite a provvedimenti mai notificati al contribuente". Per la società non sarebbero stati mai notificati gli atti prodromici.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Infatti, risultano correttamente notificati non solo gli atti di accertamento, in relazione agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016, ma anche le cartelle di pagamento successive, come da prospetto riepilogativo, mai specificamente contestato dalla contribuente. Gli atti di accertamento risultano così notificati: quello relativo all'anno 2012 per euro 3767,00, notificato il 21 giugno 2016; quello relativo all'anno 2013 notificato in data 15 novembre 2016, per euro 3739,00; quello del 2014 per euro 3704,00, notificato in data 2 ottobre 2017; quello relativo all'anno 2015, per euro 3629,00, notificato in data 10 gennaio 2018; quello relativo all'anno 2016 per euro 3373,00 notificato in data 23 maggio 2019, gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 2011 notificati entrambi il 17 febbraio 2016. Le cartelle di pagamento, di cui al prospetto prodotto in atti risultano così notificate: n. x notificata il 9 giugno 2017; n. x notificata in data 20 giugno 2018; n. x notificata in data 10 ottobre 2019; n. x in cui non è riportato l'esito della notifica.

7. Con il 6° motivo di impugnazione l'appellante deduce la "intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e decadenza del diritto alla riscossione". Trattandosi di crediti erariali la prescrizione quella di 5 anni. Il termine di decadenza è fissata al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ex art. 1 comma 161 della legge n. 297 del 2006 . Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui accertamento divenuto definitivo, ex art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006 ".

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Quanto agli avvisi di accertamento è evidente che la prescrizione maturata doveva essere dedotta con la notifica delle cartelle di pagamento che, invece, nonostante la rituale notificazione, non sono state impugunate dalla contribuente. Le cartelle di pagamento, invece, sono state notificate entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui accertamento divenuto definitivo.

7.3. In data 9 giugno 2017 risulta notificata la cartella di pagamento n. x, relativa agli avvisi di accertamento numeri x e n. x del 17 febbraio 2016, per omessa dichiarazione ed omesso pagamento Ici per gli anni 2010 e 2011. Il termine decorso è, dunque, di poco più di un anno.

7.4. In data 20 giugno 2018 è stata notificata la cartella di pagamento n. x relativa agli avvisi di accertamento n. x del 17 novembre 2016 e n. x del 7 giugno 2016, notificato il 21 giugno 2016, per omessa dichiarazione ed omesso a pagamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2013. Il termine decorso è, dunque, di poco meno di 2 anni.

7.5. In data 10 ottobre 2019 è stata notificata la cartella di pagamento n. x relativa agli avvisi di accertamento n. x del 18 settembre 2017, notificato il 2 ottobre 2017, e n. x del 18 dicembre 2007, notificato il 10 gennaio 2018, per omessa dichiarazione ed omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2014 2015. Anche in questo caso il termine decorso è di circa 2 anni.

7.6. In data 28 maggio 2020 è stata iscritta a ruolo la cartella di pagamento x, con riferimento all'avviso di accertamento n. x del 14 maggio 2019 per omessa dichiarazione ed omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2016. Anche in questo caso è decorso il termine di un anno. Non sono decorsi dunque né i termini di prescrizione né i termini di decadenza.

8. Con il 7° motivo di impugnazione l'appellante deduce "illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento".

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. In realtà, il responsabile del procedimento non deve essere indicato nell'avviso di pagamento stragiudiziale. Il responsabile del procedimento deve essere indicato esclusivamente nelle cartelle di pagamento. Infatti, in tema di diritti e garanzie per il contribuente, sono nulle le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati successivamente al 1° giugno 2008 prive

dell'indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione (apicale o meno) effettivamente esercitata, trattandosi di informazione volta ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa (Cass., 13 maggio 2019, n. 12687). 9. Con l'8° motivo di impugnazione l'appellante deduce la "violazione del regolamento comunale". Recita, infatti, l'art. 20 del regolamento comunale che "le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non è versata entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: a) il combinato disposto dei decreti del presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ; b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 139 , che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 102 , in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forza immobiliare". 9.1. Nella specie, infatti, la riscossione è avvenuta mediante affidamento diretto dell'incarico ad una società privata, attraverso una riscossione stragiudiziale. 10. Non si provvede sulle spese del giudizio di appello, in assenza di costituzione del Comune. P.Q.M. rigetta l'appello. Nulla per le spese.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza